

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

PRATICA 1411/J

La **Commissione federale di appello**, composta dai signori:

Avv. Giancarlo Zannier	- Presidente f.f.
Avv. Aldo Albanese	- Componente
Avv. Armando Argano	- Componente estensore

nella seduta tenutasi presso gli Uffici Federali in Ostia il 21 giugno 2014, con l'assistenza della Segretaria Signora Rosetta Pleimes, nonché con la presenza in pubblica udienza della Procura Federale nella persona del Procuratore Avv. Cristina Varano, dell'incolpato Sig. Giuliano Invernizzi e del suo difensore Avv. Vito Fulminante, ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso proposto da Invernizzi Giuliano avverso la decisione del Giudice Sportivo del 5-10 giugno 2014.

- FATTO E DIRITTO -

L'Invernizzi è pervenuto a giudizio, quale Fiduciario MGA FIJLKAM per la Lombardia, con l'incolpazione di avere tenuto - durante il corso e gli esami di 2° Livello Metodo Globale di Autodifesa, tenutosi a Ciserano (Bg) tra giugno e ottobre 2009, di cui pure era Responsabile - le seguenti condotte:

- avere consentito la partecipazione di soggetti - Aspiranti Allenatori - non aventi titolo, ossia i signori Giovanni Aiardi, Giorgio Perani e Maurizio Croci, in violazione dell'art. 2, punto 2) delle Norme Generali del Regolamento MGA-FIJLKAM per gli anni 2009-2010, che consentiva la frequentazione solo a chi avesse già conseguito almeno la qualifica di Allenatore;
- avere falsamente prospettato ai predetti di poter così anticipare il conseguimento sia della qualifica di Allenatore, sia del secondo livello MGA, con una sorta di "automatismo" tra il corso così frequentato e tali riconoscimenti;
- aver apposto la propria firma - all'esito dell' "esame" - sui libretti federali dei predetti, vidimando il timbro del Comitato Regionale Lombardo nelle righe attestanti il conseguimento della superiore qualifica, di tal che essi si vedevano così

“riconoscere” l’abilitazione all’insegnamento del MGA di secondo livello (si rilevava anche la mancata restituzione delle relative somme, versate dai tre Aspiranti Allenatori per la partecipazione al corso, nonostante la loro richiesta in tal senso).

La Procura Federale pertanto contestava all'Invernizzi *“violazione dei doveri propri dei tesserati di osservare e rispettare la normativa Federale con lealtà e disciplina, come sancito dall'art. 8 e 10 Statuto e 6 co. 2 R.F.G.S., e di operare con assoluta lealtà e correttezza, nonché di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità e rettitudine, in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale, prescritti dall'art. 2 R.F.G.S., nonché la violazione dell'art. 2, punto 2) delle Norme Generali del Regolamento per il MGA-FIJKAM per l'anno 2009-2010. Valutato che, da quanto emerge, il contegno tenuto dal M° Invernizzi, Fiduciario regionale e responsabile del Corso, non è stato ispirato alla massima trasparenza e correttezza nei confronti degli Aspiranti Allenatori che hanno partecipato al Corso de quo”*.

Il Procuratore Federale perveniva a tale determinazione all'esito di attenta istruttoria, nel corso della quale era emerso che:

1. nel procedimento disciplinare 1385/K, aperto a carico dei tecnici Giovanni Aiardi e Giorgio Perani, risultava una relazione del Maestro Giancarlo Bagnulo, Presidente della Commissione Nazionale MGA, resa a richiesta degli Uffici Federali, dalla quale emergevano rilevanti problematiche sulla gestione da parte del Fiduciario Regionale MGA Giuliano Invernizzi ed in forza della quale era stato aperto il procedimento n. R.G. 1411/J (cui è stato poi riunito il presente e successivo proc. n. 1415/J, aperto su denuncia dei signori Giorgio Perani e Giovanni Aiardi);
2. sebbene i fatti fossero avvenuti sino all'ottobre 2009, i signori Giorgio Perani e Giovanni Aiardi avevano tuttavia presentato il proprio esposto solo in data 19 agosto 2013, ammettendo di essere stati loro volta denunciati dall'Invernizzi, per fatti diversi da quello qui in esame, giusto pochi mesi prima, nell'aprile del 2013;
3. dalla nota 20 novembre 2013 a firma del Sig. Giacomo Rossini, Presidente del C.R. Lombardia, risulta che sarebbero stati invece i signori Aiardi, Pirani e

Croci a chiedere di partecipare al corso di secondo livello MGA e che, pur difettando essi dei requisiti, avrebbero conseguito il passaggio alla qualifica superiore solo a seguito della maturazione dei requisiti, *“di conseguenza gli veniva riconosciuto il 2° livello MGA”* (sic);

4. nella propria nota 14 marzo 2014, l'Invernizzi scrive addirittura che i denunciati ed il Croci *“...sapevano benissimo che non potevano avere l'abilitazione al 2° livello essendo loro aspiranti allenatori, loro hanno fatto richiesta di partecipazione al corso solo per perfezionare la conoscenza del metodo senza nulla pretendere, solo in caso di acquisizione della qualifica di allenatore gli sarebbe stato riconosciuto il 2° livello senza esborso di ulteriore quota di iscrizione. Io ho messo al corrente il Presidente Regionale Lombardia FIJLKAM di questa richiesta, e in comune accordo si è deciso di ammetterli al corso. (...) ...come in altri 2 o tre casi all'acquisizione della qualifica gli è stato riconosciuto dalla federazione il 2° livello. (...) Per quanto riguarda la mia firma sulla licenza federale, può darsi che nella confusione a fine esami siano state messe insieme ad altre a mia insaputa e in buona fede da parte mia...”*.

Il 5 giugno 2014 si teneva pertanto udienza innanzi al Giudice Sportivo, nel corso della quale l'incolpato ribadiva sostanzialmente le difese di cui alla precedente e sopra descritta nota del 14 marzo 2014.

All'esito, il Giudice Sportivo condannava l'Invernizzi alla sanzione della squalifica per mesi tre, leggendo il dispositivo in udienza e riservando il deposito della motivazione.

Tuttavia, su immediata istanza dell'incolpato, il Presidente della Commissione d'Appello Federale Dr. Riccardo Sangiuolo sospendeva temporaneamente l'efficacia della sentenza di primo grado, giusta ordinanza 9-6-2014, pronunciata, anche a garanzia dell'Invernizzi medesimo, nelle more del deposito della motivazione.

Il Giudice Federale provvedeva quindi al tempestivo deposito dei motivi di decisione in data 10 giugno 2014, nella quale - del tutto condivisibilmente - evidenziava che l'illecito disciplinare è incontestato, perchè (qui in nostra sintesi):

- a) sebbene l'ambiguo comportamento dei denunciati induca in forte sospetto sul loro coinvolgimento e sulle loro reali intenzioni, è documentalmente provato che le rispettive licenze federali rechino, alla pagina *“12-Insegnante Tecnico”*, esatta prova della condotta contestata;

b) infatti:

1. la licenza intestata all'Aiardi Giovanni reca la seguente riga: “MGA II Livello” (nella colonna “Categoria”), “Ciserano 25/10/09” (nella colonna “Luogo e data”), nonché il timbro “C.R.L. FIJLKAM MGA” e la firma dell'Invernizzi (nella colonna “Firma”);
 2. le licenze intestate al Perani Giorgio e al Croci Maurizio recano, con qualche differenza dalla precedente, la seguente riga: “Abilit. Insegn. Difesa Personale II Livello” (nella colonna “Categoria”), “Ciserano 25/10/09” (nella colonna “Luogo e data”), “25/10/09” (nella colonna “Decorr.”), nonché il timbro “C.R.L. FIJLKAM MGA” e la firma dell'Invernizzi (nella colonna “Firma”);
- c) sebbene sia pacifico che il corso potesse essere frequentato da Aspiranti Allenatori, altrettanto pacifico è che questi non potessero sostenere l'esame di 2° livello, esclusivamente riservato a coloro che erano già in possesso della qualifica di Allenatore, come è stato invece consentito dall'Invernizzi;
- d) al di là di generiche giustificazioni da parte dell'incolpato, assolutamente non accettabili da parte di chi riveste il ruolo di Fiduciario FIJLKAM e di Responsabile di corsi MGA, è incontestato non solo che la firma sia stata apposta di suo pugno, ma anche che egli ha sottoposto Aspiranti Allenatori ad esame di 2° Livello MGA, con l'anomala e fantasiosa funzione di esame che avrebbe avuto efficacia al superamento di altre ed invece propedeutiche prove;
- e) che ciò è documentalmente provato anche nella nota 14 marzo 2014 in cui lo stesso Invernizzi afferma che “...*in caso di acquisizione della qualifica di allenatore gli sarebbe stato riconosciuto il 2° livello senza esborso di ulteriore quota di iscrizione*”, così confessando che il sistema prevedeva che venissero, con non consentita ed incredibile inversione delle priorità regolamentari e didattiche, sostenuti prima gli esami “successivi” e poi quelli “anteriori”;
- f) almeno nel caso del Perani e del Croci il termine di decorrenza di una qualifica non dovuta risulta nella licenza federale addirittura convalidato dallo stesso giorno del pure non dovuto esame.

L'Invernizzi proponeva quindi ricorso in appello 11-6-2014, corredato dell'attestazione

di versamento della relativa tassa, tuttavia inopinatamente effettuato non da esso ricorrente, bensì dal Rossini Giacomo, come detto Presidente del C.R. Lombardia e con addebito sul conto corrente della medesima articolazione federale territoriale (bonifico BNL di € 300,00 + € 3,00 di spese, del 10-6-2014, a debito del conto corrente n. 140045 – C.R.I. 01420006453685, in atti).

Successivamente perveniva agli uffici federali attestazione di un secondo versamento della tassa di appello, effettuato questa volta personalmente dall'Invernizzi in data 17-6-2014.

Posto quanto sopra, questa Commissione non può che rilevare come, in spregio al disposto dell'art. 14 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva, il quale prevede che il ricorso sia *“accompagnato dalla quota stabilita dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio olimpico...”*, l'impugnazione è stata nella specie proposta in una a versamento inidoneo, perchè effettuato da soggetto non legittimato (C.R. Lombardia) e ad esso pertanto subito restituito.

Solo tardivamente in data 17-6-2014, e non contestualmente come richiesto dal regolamento, l'Invernizzi provvedeva al versamento della tassa: in tal modo non solo l'appello è chiaramente irricevibile per violazione della cogente disposizione sopra richiamata, ma si dimostra una volta di più la mancata osservanza dei regolamenti della FILKAM e l'utilizzo scorretto di fondi federali.

Su tale ultimo punto la Commissione d'Appello Federale ritiene che gli atti debbano comunque essere rimessi alla Procura Federale, affinché valuti eventuali illeciti o infrazioni commesse dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo Giacomo Rossini.

Risulta infatti che questi ha versato la tassa prevista per l'appello Invernizzi, dal quale deve avere avuto la relativa richiesta o quantomeno notizia dell'impugnazione, mediante addebito della somma sul conto corrente bancario del C.R. Lombardia, per vicenda che soggettivamente riguarda solo esso incolpato.

Emerge così il possibile utilizzo scorretto e distorto dei fondi di pertinenza della gestione economica del Comitato Regionale Lombardia della FILKAM, sulla cui effettiva commissione è opportuno si determini la Procura Federale.


P.Q.M.

la CAF dichiara irricevibile il ricorso proposto dal sig. Giuliano Invernizzi per violazione dell'art. 14 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva.


Dispone l'incameramento della tassa versata in data 17 giugno 2014 e manda alla Procura Federale affinché valuti, alla luce della motivazione, eventuali illeciti o infrazioni commesse dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo Giacomo Rossini.

Ostia (Rm), 21 giugno 2014


Avv. Giancarlo Zannier – Presidente f.f.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GZ', written over a horizontal dashed line.

Avv. Aldo Albanese – componente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Albanese', written below the signature of Giancarlo Zannier.

Avv. Armando Argano – componente estensore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Argano', written below the signature of Aldo Albanese.